

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

7.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA****RESOCONTO STENOGRAFICO
INDAGINE CONOSCITIVA**

7.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2002**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i> .	3, 8, 11, 12
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	3	Carella Francesco (Verdi-U)	10
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO DEI MINORI:		Fasolino Gaetano (FI)	10
Audizione del dottor Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Sa- lerno, sul rapporto tra minori e Internet:		Martini Francesca (LNP)	5, 10
		Pellicini Piero (AN)	9, 10
		Verdoliva Francesco, <i>Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno</i>	3, 5, 9, 11

La seduta comincia alle 20.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto tra minori e Internet.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, l'audizione del dottor Francesco Verdoliva, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto tra minori e Internet.

Desidero ringraziare il nostro ospite per aver accolto questo invito; colgo l'occasione per ricordare che egli si è occupato a lungo del rapporto tra minori ed Internet e di indagini sulla pedofilia e anche che in precedenza è già stato ascoltato in questa sede nel corso di una interessante audizione sul tema in oggetto.

Do subito la parola al dottor Verdoliva per il suo intervento introduttivo.

FRANCESCO VERDOLIVA, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno.* Ringrazio il presidente e tutti i componenti di questa

Commissione per l'invito rivoltomi. Ho predisposto per l'occasione della documentazione che è a disposizione di questa Commissione.

Nel corso dell'audizione mi riserverò di chiedere che parte dei lavori di questa seduta venga secretata, ciò in quanto indagini al riguardo sono tuttora in corso.

Ho seguito negli ultimi anni, attraverso la lettura dei resoconti, l'attività di questa Commissione e mi sono reso conto che i suoi componenti sono molto addentro alla materia e che spesso la padroneggiano meglio degli organi inquirenti. Ho premesso ciò per ricordare che mi trovo di fronte a persone esperte e proprio per questo motivo non svolgerò un discorso organico, ma affronterò singoli punti nevralgici che vengono in rilievo da una mia analisi e dalla pratica quotidiana.

Sino ad oggi, nel corso delle audizioni di questa Commissione (ed in particolare dalle dichiarazioni del dottor Vulpiani, direttore del servizio di polizia che si occupa del settore telematico) sono emersi due aspetti principali: la rapidità di Internet e la transnazionalità dei reati. Se a queste considerazioni aggiungiamo l'osservazione che l'autorità giudiziaria interviene sempre *ex post*, ci rendiamo conto immediatamente dove sia necessario intervenire. Dico ciò perché mi sembra inutile parlare e ragionare su un qualcosa che non abbia efficacia concreta. Ritengo, pertanto, che parte essenziale della riflessione debba riguardare gli strumenti a disposizione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria per acquisire gli elementi di prova da portare al dibattimento.

Altro aspetto da evidenziare (come già sottolineato in precedenti audizioni) concerne le indagini difensive per le quali, al di là di una regolamentazione specifica,

ritengo esista già una disciplina. Affermo ciò perché è mia opinione che le indagini difensive debbano essere compiute quanto meno con gli stessi limiti delle indagini del pubblico ministero e quindi con identiche conseguenze per i minori interessati. A chiarimento di quanto sostengo vorrei portare un esempio che riguarda l'incidente probatorio; questo strumento, obbligatorio per determinati reati, molto probabilmente potrà essere attivato anche dal difensore e di conseguenza tutte quelle ipotesi secondo le quali le indagini della difesa siano più invadenti di quelle del pubblico ministero si riferiscono, probabilmente, ad un problema inesistente. Aggiungo che anche la problematica dell'audizione del minore parte offesa da parte del presidente del tribunale, e non direttamente da parte del pubblico ministero e del difensore, è inesistente; ciò in quanto già oggi il teste minorenni è sentito direttamente dal presidente del tribunale.

Ritengo che la nostra riflessione debba riguardare le norme esistenti senza prevederne di nuove; vorrei, ad esempio, ricordare che non condivido quanto generalmente viene sostenuto oggi e cioè che Internet sia una realtà virtuale. A mio avviso ciò non è vero; se partiamo dall'assunto che Internet non è una realtà virtuale (a maggior ragione se si tiene conto del fatto che produce vantaggi e svantaggi anche di dimensioni notevoli) e lo consideriamo invece come una realtà, *sic et simpliciter*, probabilmente avremo risolto gran parte dei nostri problemi.

Generalmente si parla di pedofilia e pedopornografia via Internet focalizzando l'attenzione su certi meccanismi piuttosto sofisticati, evidenziati anche nella documentazione informatica che vi ho trasmesso. Alcuni esempi di questi sono rappresentati dagli *f-server*, dei *server* personali che consentono - dopo esser passati attraverso una *chat* - il *trading* in automatico delle immagini; per esemplificare al massimo, possiamo paragonare tale sofisticato meccanismo allo scambio di figurine dei calciatori.

Un altro meccanismo, piuttosto particolare, è quello dell'apertura a cascata dei

siti, che ognuno di voi potrà verificare collegandosi ad un determinato sito che consente il calcolo dei codici fiscali. Alla chiusura di questo sito si viene indirizzati ad un altro sito la cui prima immagine è di natura pornografica; alla chiusura di questo secondo sito si apre un'immagine pornografica i cui contenuti sono più spinti di quelli dell'immagine precedente; infine, al termine di questa catena ci si trova di fronte ad una richiesta di collegamento che trasforma la propria connessione remota ad Internet in una nuova connessione che utilizza, però, un numero telefonico la cui tariffa è di 3 mila lire al minuto, in pratica una tariffazione simile a quella dei vecchi servizi 144 o 166. Questi sono aspetti che, dal punto di vista investigativo, non comportano grossi problemi; ho voluto illustrarveli unicamente perché di fronte a tali fenomeni, e nonostante tutti i programmi di protezione ideati, è difficile evitare che il bambino (la donna o chi altro) non veda almeno la prima immagine. È chiaro, comunque, come questa sia una vera e propria truffa e pertanto, al riguardo, non vi è alcun rilievo particolare.

Vi sono, invece, altri aspetti inerenti alla problematica Internet che mi preme portare alla vostra attenzione. Tutti saprete che all'origine di gran parte delle problematiche attuali vi è l'ideazione dei virus informatici. Gran parte della storia dei reati informatici nasce con la necessità di proteggere dai virus i programmi delle banche o di certe istituzioni. In particolare ciò accade nel periodo della guerra fredda, quando i virus informatici vennero ideati nei paesi dell'est per mettere in difficoltà i paesi cosiddetti capitalisti. Di fronte a tale problema, la ricerca giuridica, probabilmente stimolata anche da impulsi di natura economica, ha cercato e trovato delle soluzioni.

Mi riferisco alla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore - così come modificata, per la parte che ci riguarda, dal decreto legislativo n. 169 del 1999 - ed all'abolizione dei programmi pericolosi in rete. In tali casi, però, le situazioni hanno una certa evidenza.

Vorrei illustrarvi, invece, questo testo nel quale, alla lettera B) è scritto che...

FRANCESCA MARTINI. Ce lo legge?

FRANCESCO VERDOLIVA, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno*. Non sono in grado di leggere perché alla lettera B) il linguaggio utilizzato ricorre a particolari caratteri grafici; con l'aiuto di un assistente parlamentare, potrò fare passare il testo tra gli scranni. La prima frase, contenuta alla lettera A), è « Commissione parlamentare per l'infanzia »; la seconda, alla lettera B), è la trasposizione della stessa frase di cui sopra in caratteri grafici, trasposizione che, anche con una elementare alfabetizzazione informatica, si può effettuare a mezzo di un qualsiasi computer. Risulta evidente che la seconda espressione grafica è incomprensibile per la più gran parte delle persone; si tratta di un meccanismo il quale rende evidente che, attraverso tali applicazioni, con le *e-mail*, i documenti e via dicendo, può « passare » qualsiasi contenuto: dall'invito, per quanto riguarda la pedopornografia, al comunicato di Bin Laden.

La legge n. 269 del 1998, la cosiddetta legge sulla pornografia minorile, ha introdotto alcune fattispecie; ho notato che, nel corso delle precedenti audizioni della Commissione, tali fattispecie sono state, in parte, criticate. Mi riferisco alle ipotesi di reato previste, nel codice penale italiano, dall'articolo 600-*ter* (incriminazioni di carattere generale) e a quelle previste dall'articolo 600-*quater* (incriminazioni di tipo residuale).

Venendo all'essenza di tali incriminazioni, il primo comma di detto articolo 600-*ter* riguarda, nell'ambito dello sfruttamento dei minori, la loro destinazione alla realizzazione di esibizioni pornografiche. Tali figure dovrebbero, a mio avviso, rientrare nella tutela del diritto del minore in materia di lavoro; si tratta, infatti, a mio giudizio, di sfruttamento del minore *sic et simpliciter*, nulla avendo a che fare, le dette previsioni, con Internet. Nella fattispecie, cioè, andrebbero sussunte particolari modalità di sfruttamento di minori.

Un analogo argomento vale con riferimento al secondo ed al terzo comma dell'articolo 600-*ter* del codice penale. Il secondo comma reca la previsione di fattispecie criminose costituite dal commercio di materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento di minori. Si punisce, cioè, chi, di tale materiale, secondo la lettera della disposizione, « fa commercio ». Se leggiamo tale statuizione come recante la previsione di una particolare, diversa modalità di « fare commercio », ne segue quanto ora dirò. Secondo l'interpretazione consolidata dell'espressione « fare commercio », il divieto di detenzione di certo materiale vige non soltanto se contenuto in locali destinati al commercio ma anche se conservato in locali di deposito. Che differenza esiste tra un computer, nel quale tengo depositate le fotografie pornografiche, ed il magazzino dove, una volta, potevo tenere depositati gli alimenti scaduti? Non mi sembra vi sia una grande differenza; anche a tale proposito, si pone, dunque, una questione di tipo interpretativo che ha bisogno di tempo perché le soluzioni si sedimentino.

Il terzo comma attiene alla circolazione di materiale pedopornografico; a tale proposito, ricordo la vecchia vicenda dei giornali pornografici nelle edicole, per cui si collegò la punibilità alla « non riconoscibilità ». Anche in tale caso, mi sembra non ci sia niente di nuovo e ci sorreggono consolidate interpretazioni.

Quanto all'adescamento, anch'esso previsto dal terzo comma, devo fare notare come non esista differenza tra l'adescamento via Internet e quello perpetrato sulla strada. È solo il mezzo che cambia; anche a tale riguardo, comunque, vale l'interpretazione consolidata.

Quanto alla previsione recata dal quarto comma dell'articolo 600-*ter*, essa rappresenta un patrimonio che dovrebbe essere preservato ove si apportassero eventuali modifiche all'attuale disciplina; il quarto comma, infatti, punendo la cessione a titolo gratuito, definisce una fattispecie molto simile alle ipotesi maggiori, quali quelle da me definite « di scambio di figurine senza fine di lucro ». Si tratta dei

casi di maggiore frequenza, la cui evenienza pratica è legata alla curiosità o ad altro.

L'articolo 600-*quater* punisce la detenzione di materiale pornografico; al riguardo, penso che la detenzione — purché la parte o l'eventuale indagato riesca a dimostrare che il materiale non poteva, in alcun modo, essere diffuso in modo indiscriminato ovvero *ad incertam personam* — non debba essere punita. Si potrebbe, anzi, in tale caso, prevedere una sorta di scriminante speciale applicabile unicamente quando fosse acquisita la prova dell'impossibilità tecnica di diffondere tale materiale. Se si intervenisse diversamente, andremmo ad incidere fortemente sul « privato » e correremmo il rischio di varare provvedimenti in contrasto con la Costituzione. Quindi, o costruiamo una detenzione nel « privato » che non configuri alcuna ipotesi di reato o costruiamo una scriminante nelle dette ipotesi di impossibilità tecnica di diffusione: ad esempio, un computer non collegato con Internet, sprovvisto di *modem* e via dicendo.

Ma, se intendiamo punire anche tali situazioni — e non so fino a quando la fattispecie resisterebbe al vaglio di costituzionalità — probabilmente dovremmo pensare ad una contravvenzione. Infatti, se costruiamo la fattispecie come delitto, sarà difficile poi provare il dolo; è meglio costruirla come contravvenzione, se proprio dobbiamo farne un reato.

D'altra parte, specie chi esercita l'attività professionale legale si può agevolmente rendere conto che, in materia di alimenti, la vera tutela è apprestata dalla legge n. 284 del 1963 — che ha costruito ipotesi contravvenzionali — e non è quella offerta del codice penale, che configurava delitti.

Queste sono le osservazioni di tipo sostanziale che mi sono sentito di svolgere in questa sede; al riguardo, va tenuto presente — ma non devo certo ricordarlo ad una Commissione parlamentare per l'infanzia — che siamo di fronte ad un soggetto che ha bisogno di una tutela accresciuta. In sintesi, il quadro normativo sostanziale — mi pare sia emerso anche

dalle precedenti audizioni svoltesi in questa sede — non solo è abbastanza completo, ma anche piuttosto conforme alla convenzione di Strasburgo sul *cybercrime*, che deve essere ancora ratificata.

Ritengo sia, invece, molto carente il quadro normativo processuale; al riguardo, l'articolo 10 della legge n. 269 del 1998 ha modificato l'articolo 604 del codice di procedura penale, consentendo la punizione — sia pure non in tutte le ipotesi — in Italia dei reati di questo tipo commessi all'estero.

Ci troviamo di fronte ad uno strano fenomeno. Superato il tema della competenza internazionale, che non riguarda in realtà le competenze ma la giurisdizione, non abbiamo risolto però il problema della competenza territoriale in Italia. Ciò in quanto i criteri determinativi della competenza nel nostro paese sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale e, per quel che concerne fatti commessi all'estero, dall'articolo 10 dello stesso codice. Le suddette norme hanno tutte come criterio principale quello del *locus commissi delicti*, il che significa, per un tipo di reato quale quello in oggetto, incappare continuamente in problematiche di competenza.

L'unico criterio che sembra fornire maggiori certezze sulle competenze è quello del luogo dell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Pertanto, se vogliamo rendere efficace tale tipo di indagini dobbiamo configurare il criterio di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale come criterio principale. Infatti, con la riforma dell'articolo 54-*quater* del codice di procedura penale, che consente all'indagato l'impugnativa degli atti avverso la competenza del pubblico ministero, si corre continuamente il rischio di un trasferimento di competenze, che può anche andar bene se finalizzato ad una situazione specifica ma, nell'ipotesi di cui sopra, ha come effetto la dispersione del patrimonio delle indagini fin lì svolte. Il passaggio delle competenze disperde il lavoro del pubblico ministero inizialmente incaricato, il quale, a volte con molte

difficoltà, si è costruito un patrimonio culturale su una materia di cui siamo spesso a digiuno e magari lo ha fatto con passione, come il sottoscritto.

Il trasferimento ad altro pubblico ministero, inoltre, può vedere il passaggio dell'incarico a chi può ignorare completamente la materia; pertanto, ritengo necessario che anche il problema delle competenze venga affrontato.

Un secondo aspetto concreto riguarda il tema dell'associazione a delinquere. Ormai, dal punto di vista sociologico - e anche in seguito ad alcune indagini - mi sembra di tutta evidenza come dietro tale fenomeno vi sia la criminalità organizzata: dico ciò nonostante sia di difficile dimostrazione. Questo per vari motivi tra i quali, principalmente, vi è la stessa natura della collaborazione su Internet, che può assumere anche forme sporadiche; inoltre è difficile giungere a qualche conclusione se alle indagini tramite Internet non sommiamo anche i vecchi metodi di indagine.

Bisogna, quindi, comprendere la necessità di un salto di qualità; a tal fine basta osservare alcune immagini contenute in determinati siti, dove oltre il 90 per cento dei casi che ho potuto verificare riguarda bambini di origine slava (o comunque di provenienza da paesi dell'ex Unione sovietica), il che significa che si tratta di minori arruolati dallo stesso tipo di criminalità organizzata coinvolta nello sfruttamento della prostituzione minorile, nel traffico di esseri umani, eccetera. È necessario attribuire tali reati, come quelli dello sfruttamento della prostituzione minorile e del traffico di esseri umani, alla direzione distrettuale antimafia, non foss'altro perché si tratta di reati le cui indagini necessitano di una notevolissima mole di dati per giungere a qualche conclusione.

Il vero nodo, quindi, è la costituzione o la possibilità tecnica di costituire una banca dati in cui vengano immesse informazioni su tutti i siti in oggetto e su tutti coloro che vi si sono connessi sul territorio in un certo momento, per poter, successivamente, verificare adeguatamente le misure concrete da adottare.

Questa è la stessa ottica della convenzione di Strasburgo sul *cybercrime*; anzi, dirò di più, a mio avviso ci troviamo nella stessa ottica anche del trattato di Schengen, che senza dubbio si applicava anche a tali reati. Il sistema proposto a livello europeo è un meccanismo che, partendo da Schengen e dal *cybercrime*, faccia perno su due aspetti fondamentali: coordinamento con Eurojust e mandato di arresto europeo (consentito su tali reati). Pertanto si può semplificare affermando che per le indagini di polizia si farà riferimento al trattato di Schengen; per le indagini della magistratura si farà riferimento a Eurojust e *cybercrime*, mentre per l'esecuzione vi sarà il mandato di arresto europeo. Questo è il meccanismo complessivo che si prefigura a livello europeo e che, a mio avviso, rappresenta un sistema da trasportare nel nostro paese, dove esiste solo in parte.

Il dottor Vulpiani lamentava la necessità di chiedere l'autorizzazione del magistrato per ottenere gli indirizzi IP. A mio avviso si ripete ciò che in precedenza avveniva per le intercettazioni telefoniche, allorché ci si lamentava che per ottenere un numero di telefono bisognasse chiedere l'autorizzazione del magistrato; è uno scotto che va pagato perché su 60 milioni di italiani solo 10 milioni sanno che l'indirizzo IP equivale al nome e cognome del computer. Dovrebbe essere chiaro, allora, che se l'indirizzo IP equivale al nome e cognome del computer, non c'è alcun bisogno di autorizzazione perché l'autorità di polizia è legittimata a richiedere gli estremi a chi detiene questi elenchi alla stessa stregua di come chiede le generalità all'ufficio anagrafe. Se poi tali indirizzi IP li detenga il *provider* o la pubblica amministrazione non rileva, in quanto il *provider*, sostanzialmente, è concessionario di pubblico servizio: infatti per attivarsi deve chiedere una concessione. Se il dovere di detenere gli indirizzi IP (come anche gli elenchi dei *log*) è conseguenza accessoria di questa concessione, non rilevo quale sia lo scandalo di una richiesta di informazioni.

Conosco al riguardo le opinioni delle associazioni degli Internet *provider*, i cui rappresentanti mi sembra siano stati ascoltati anche in questa sede ed abbiano affermato di essere disponibili a fornire tali informazioni all'autorità giudiziaria.

Un altro aspetto evidenziato dal dottor Vulpiani riguarda la titolarità delle indagini di polizia. Per le forze di polizia si ripete, in questo caso, la solita storia all'italiana: tutti desiderano intervenire. Secondo l'interpretazione dell'articolo 14 della legge n.269 del 1998, la titolarità delle indagini di polizia sembra essere delegata soltanto alla polizia telematica. Al riguardo è però necessario prestare attenzione: probabilmente tale interpretazione dell'articolo 14 corrisponde a verità ma non riguarda le indagini di polizia giudiziaria, bensì l'attività di prevenzione. Leggendo con attenzione l'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 si deduce come esso riguardi principalmente l'attività di contrasto. Quindi, trattandosi di tale attività, non è corretto parlare di indagini di polizia giudiziaria, che sono cosa diversa. Ciò significa che, ai fini delle indagini di polizia giudiziaria quella normativa non rileva e il pubblico ministero, o la polizia giudiziaria, sono legittimati ad utilizzare, anzi devono farlo, tutti i mezzi necessari — anche quelli tradizionali — per compiere le indagini.

Nessuno esclude che si possano e debbano utilizzare altri mezzi perché, se mi limito ad utilizzare soltanto quelli di prevenzione metto a rischio il buon esito delle indagini, in quanto potrei non scoprire alcunché; anche a tale proposito, probabilmente, l'equivoco è dovuto alla poca conoscenza del fenomeno.

Per concludere, vorrei avanzare alcune proposte. Occorre una approfondita formazione degli operatori del settore, dalla polizia giudiziaria alla polizia di prevenzione, ai magistrati, ai pubblici ministeri, agli avvocati e via dicendo. Al riguardo, sussiste uno strumento tecnico della Comunità europea, i cosiddetti progetti Daphne, che hanno come obiettivo particolare la formazione per il contrasto di tali tipi di reati. Che mi risulti, esiste un

progetto della Commissione europea per il contrasto alla pedofilia, progetto che deve essere ancora, per così dire, « calato » sul territorio nazionale. Opera meritoria della Commissione sarebbe quella di sollecitare i soggetti interessati ad attivare tali strumenti di conoscenza.

La seconda necessità attiene al coordinamento delle indagini a livello almeno nazionale, se non europeo, come sarebbe preferibile.

Questi sono gli aspetti essenziali, partendo dal presupposto di fondo che non ci troviamo di fronte ad un fenomeno nuovo; se lo analizziamo con attenzione, esso ricalca i vecchi modelli e, dunque, è inutile arrovellarsi per la costruzione di nuove fattispecie e di nuovi meccanismi. Se accettiamo che l'unico elemento di novità è rappresentato dal mezzo di comunicazione usato, probabilmente conseguiremo maggiori risultati grazie all'esperienza investigativa ormai consolidata su reati più « tradizionali » e grazie anche a quell'esperienza culturale maturata in materia di sfruttamento, di commercio e via dicendo. Se, invece, cambiamo legislazione in continuazione, probabilmente andremo incontro a difficoltà di adeguamento culturale rispetto ai nuovi fenomeni criminosi legati ad Internet, difficoltà che porteranno inevitabilmente a perdere anni prima di poter contrastare efficacemente i nuovi fenomeni criminosi. Ringrazio la Commissione della pazienza avuta nell'ascoltare la mia esposizione e concludo così il mio intervento.

PRESIDENTE. La Commissione ringrazia il dottore Verdoliva per la rilevanza e l'interesse della sua esposizione. La ringraziamo anche per avere consegnato alla nostra attenzione alcuni documenti, che studieremo senz'altro, dando il giusto risalto alle soluzioni da lei proposte anche in sede di elaborazione del documento finale e della relazione che verrà presentata alle Camere.

Le vorrei rivolgere, dottore, una domanda circa la questione, da più parti posta, circa il patteggiamento. Si è detto, infatti, che si dovrebbe evitare, nell'am-

bito dei processi di pedofilia, il ricorso a tale istituto, invece previsto dalla legge n. 269 del 1998. Cosa può dirci, tecnicamente parlando, dal punto di vista della sua esperienza anche operativa su questa legge?

FRANCESCO VERDOLIVA, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno*. Dal punto di vista operativo, sono contrario all'eliminazione del patteggiamento perché considero tale istituto non tanto come un modo per sfuggire all'inflizione di una sanzione elevatissima - che poi, in concreto, non viene mai applicata - quanto come modo per concordare la sanzione e, quindi, assicurare il minore strappo sociale possibile; è una sorta di accettazione della sanzione da parte dell'imputato; a mio avviso, cioè, il principio del consenso è migliore del principio dell'imposizione. Si pongono alcuni problemi che riguardano la persona offesa ma, anche a tale riguardo, si tratta di una questione di cultura. Probabilmente va fatto capire alla persona offesa che l'illecito civile ed il conseguente risarcimento non vengono elusi o « tagliati » dal patteggiamento. Se la persona offesa viene considerata nell'ambito della richiesta di risarcimento di tipo civilistico, probabilmente riusciamo a raggiungere lo scopo di avere una determinazione della sanzione molto più certa.

Che poi i responsabili di certi tipi di reato siano, in concreto e nella maggioranza dei casi, da considerare malati ed in sede esecutiva vadano trattati come tali, mi sembra ovvio; dobbiamo, perciò, « attrezzarci », finalmente, sul presupposto che la malattia mentale sia come quella fisica. Abbiamo, però, un sistema carcerario che è attrezzato per la malattia fisica ma non per quella mentale.

PIERO PELLICINI. Concordo in pieno con la relazione e con i suggerimenti di modifica della normativa vigente; alcuni aspetti si riferiscono a *vexatae quaestiones* come, ad esempio, il fatto che si potrebbe incidere sui diritti personali se si perseguisse la sola detenzione di materiale

pornografico non destinato alla circolazione.

Concordo anche sulla questione del patteggiamento che, infatti, va visto come espressione, da parte dell'imputato, di una minore capacità potenziale a offendere nuovamente i valori tutelati: in qualche modo, patteggiando, ci si arrende.

Quanto continua a preoccuparmi - ed il nostro ospite ha affrontato il punto nella sua esposizione -, è, invece, cosa avvenga con l'esecuzione della pena. Convegno sulla circostanza che, almeno in alcuni casi, non si tratti di gente sana di mente, ma il problema di fondo, gravissimo, non è infliggere qualche anno in più di carcere ma impedire la reiterazione del reato e che ci siano nuove vittime. Dobbiamo attrezzarci molto bene a tale scopo, sia in fase istruttoria, per chi si arrenda subito, sia in fase esecutiva, per chi sconti, dopo un processo, una pena lunga. La pena, infatti, in molti casi, non è dissuasiva; purtroppo, questa gente è travolta da una forza irresistibile, quella presupposta dall'impianto del codice Zanardelli, una forza dalla quale è spinta al delitto e fatalmente lo ricompie.

Per evitare ciò, allora, tali individui vanno anche curati, nell'interesse delle future vittime - speriamo, ovviamente, ve ne siano il minore numero possibile - e anche dei criminali stessi. Ho visitato l'ospedale psichiatrico di Montelupo e devo dire che con strutture simili non si assistono né i pedofili né i matti. Uno vi entra un po' malato ma ne esce definitivamente tale. Bisogna rendersi conto che la pena non deve essere un fatto solo teorico ma deve tendere, almeno potenzialmente, alla rieducazione; diversamente, non si otterrà mai nulla. Questo della pedofilia è un campo sicuramente poco affrontato, poco noto ed anche poco comprensibile, sotto certi aspetti, ma bisogna che si apprestino soluzioni adeguate perché sta diventando, purtroppo, il male del secolo.

Ai tempi passati, su tali episodi si raccontavano barzellette ma ora, ahimè, sta diventando un problema serio: causa la diffusione via Internet (mezzo potentis-

simo) si sta scoprendo sempre più la vasta dimensione del fenomeno. Quindi, la Commissione oggi ha, a mio avviso, un importante compito circa il tema della pedofilia.

In conclusione, desidero anch'io ringraziare il dottore Verdoliva per la sua interessante ed utile relazione.

FRANCESCO CARELLA. Vorrei sottoporre al consigliere Verdoliva una questione sulla quale vado riflettendo in questi giorni. Con grande attenzione ho letto — dopo averla seguita, essendo presente, in prima persona — la relazione del ministro per l'innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca.

Esiste un passaggio nella relazione — non so se abbia potuto consultare il resoconto dell'audizione del ministro — che secondo me configura un confine troppo labile per poter contrastare efficacemente il fenomeno della pedofilia tramite Internet.

Il ministro Stanca afferma testualmente che tipico materiale nocivo è quello pornografico destinato ad un pubblico adulto, che non è vietato ma può essere dannoso per il minore che si imbatte in esso durante la navigazione su Internet. Se definiamo il materiale pornografico « potenzialmente nocivo per il minore ma non vietato », non ritiene che si crei un confine troppo labile per stabilire se ci troviamo di fronte ad un adulto che visita un sito pornografico non vietato o ad un adulto, invece, che — anche inconsapevolmente — può visitare siti pornografici che utilizzano immagini di minori? Se è valida l'affermazione che il materiale pornografico non è vietato — come afferma il ministro — le indagini non diventano, allora, eccessivamente complesse?

GAETANO FASOLINO. Vorrei rivolgere una breve domanda sul tema della sanzione in relazione allo stato di malattia mentale. Nel passato (adesso non so) esisteva la definizione di pericolosità del malato di mente, per il quale, se pericoloso per sé e per gli altri e se ritenuto incapace di intendere e di volere, esistevano, comunque, misure di prevenzione, per cui egli poteva trascorrere anche tutta

la vita in un ospedale psichiatrico. Oggi queste norme esistono ancora? Se non vi sono più, quando un giudice commina una pena nei confronti di un malato di mente quale tipologia si configura? Per quanto è di mia conoscenza non esiste più il ricovero coatto, ma se invece esiste ancora le chiedo allora in quale istituto è previsto che il condannato trascorra tale pena.

PIERO PELLICINI. Chiedo scusa dell'interruzione ma il problema, in questo caso, è che la Corte di cassazione ha reiteratamente affermato di non ritenere che si tratti di un vizio che incida sulle capacità di intendere o di volere. Per la Corte di cassazione, e per la nostra giurisprudenza, non si tratta di una malattia; questo è il punto dove, a mio avviso, si deve intervenire. È una questione di coerenza; quando ci si trova di fronte ad un malato che, nel momento in cui compie certe azioni, non è capace di intendere e di volere, si deve sapere che si andrà incontro a determinate conseguenze. Ma così non è per la Corte di cassazione!

FRANCESCA MARTINI. Ringrazio il dottor Verdoliva per averci illustrato un'esperienza sul campo che, a mio avviso, ci consente di entrare in contatto con questi temi in maniera diretta ed incisiva. Nonostante il mio apprezzamento devo sottolineare che, su alcuni aspetti, non mi trovo d'accordo. Ad esempio vi è una posizione, a mio avviso eclatante, che riguarda la presunta dose di pedopornografia che ciascuno potrà detenere per uso personale, senza venir perseguito. Vorrei ricordare che ogni materiale di tipo pornografico che abbia ad oggetto dei minori implica la presenza di un reato commesso prima che tale materiale venisse in possesso dell'individuo. Aggiungo che, in questi casi, vi è la volontà di ricercare materiale che presuppone un reato. Non ritengo che su tali considerazioni si possano fare delle concessioni. Io, come donna, come madre e come cittadino, non potrei mai accettare o tollerare tali cose, anche se capisco che stiamo andando verso depenalizzazione di molti reati, che

le nostre carceri sono ormai piene e che bisogna riflettere a fondo anche sul piano della giustizia della pena.

È mia opinione, inoltre, che l'esclusione del patteggiamento debba essere oggetto di valutazione; personalmente sarei a favore di tale ipotesi per alcuni tipi di reati. La politica deve manifestare la volontà di incidere maggiormente su reati che noi, come popolo italiano, riteniamo gravissimi ed offensivi della civiltà e della umanità di ciascun individuo.

Vi è poi il tema del limite tra malattia mentale, devianza ed il solo abuso sessuale. A mio avviso si potrebbe pensare ad un trattamento sanitario obbligatorio per chi può nuocere a se stesso o agli altri, come ad esempio nei casi di pedofilia. Ricordiamo i delitti avvenuti nel nostro paese: ragazzine scomparse il cui corpo è stato dato alle fiamme da gruppi di persone, bambine e bambini anche molto piccoli spariti nel nulla; a questo punto ritengo che tra scienza e giustizia bisognerà instaurare un dialogo. Altri paesi, infatti, da tempo già attuano terapie che, in qualche modo, intervengono abbassando i livelli di questa sorta di appetito sessuale deviato; ad esempio, una meto-dica su cui si potrebbe aprire un dialogo (ovviamente per chi è già stato condannato per questi casi) riguarda un « patteggiamento » non tanto per i tempi quanto in termini di un certo percorso di tipo sanitario, psicologico, rieducativo e di reinserimento sociale. Non sono a favore del « buttare via le chiavi », anche se in molte casi sarebbe forse la cosa migliore per tutti; credo però che, quando è possibile, e quando realmente si tratti di malattie, allora vi sia il dovere di studiare un intervento a 360 gradi senza escludere gli aspetti sanitari, di educazione e di reinserimento sociale.

PRESIDENTE. Prego il dottor Verdoliva di rispondere ai quesiti dei colleghi.

FRANCESCO VERDOLIVA, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno.* Purtroppo non posso rispondere alla do-

manda del senatore Carella in quanto non ho avuto la possibilità di consultare l'intervento integrale del ministro, che non era ancora disponibile. Posso però affermare che il confine tra pornografia e pedopornografia, tra l'immagine di minori di anni 18 che compiono atti sessuali e quella di chi - appena diventato maggiorenne - è coinvolto in atti sessuali, dal punto di vista concreto è difficilissimo da determinare. Incontriamo già molte difficoltà a determinare l'età, tramite analisi di laboratorio, chimiche e radiologiche, quando il soggetto coinvolto è presente; lascio immaginare quali possano essere le difficoltà che si incontrano quando si ha a disposizione solo una immagine del soggetto.

Venendo alla domanda del senatore Fasolino, il sistema del doppio binario - cioè la previsione, nella nostra legislazione, di pene e di misure di sicurezza -, non mi risulta sia stato abolito; anzi, la famosa legge n. 180 del 1978 ha espressamente mantenuto i manicomi giudiziari. Quindi, se dichiarati incapaci di intendere e di volere, ancora oggi si viene inviati nei manicomi giudiziari per scontare, in quell'ambito, la pena, salvi gli effetti dell'articolo 222 del codice penale come risulta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 139 del 1982. Per effetto di tale sentenza, la norma recata dal detto articolo prevede un riesame della pericolosità quantomeno annuale.

Ma, attenzione, il discorso della cura del pedofilo non può ancora, essere legato allo stato di malattia mentale. Ricordava, giustamente, il senatore Pellicini che la Corte di cassazione è contraria a definire tali disturbi come malattia; oggi ancora non abbiamo un concetto sufficientemente ampio della malattia mentale. Inoltre, ci troviamo spesso a trattare con soggetti pienamente capaci; tanto sono pienamente capaci che sono stati condannati. Se fossero incapaci, si applicherebbero loro le misure di prevenzione e la questione neanche si porrebbe. Noi, invece, abbiamo a che fare con soggetti che sono come i

tossicodipendenti; la situazione è simile e, quindi, probabilmente dobbiamo elaborare nuove soluzioni al riguardo.

L'onorevole Martini dice di non essere d'accordo sull'abolizione del reato di detenzione di materiale pedopornografico; preciso che, personalmente, sono favorevole all'abolizione della detenzione ma non ho mai asserito che, ricorrendone gli estremi, non fosse applicabile la fattispecie di reato prevista dall'articolo 648 del codice penale. Se, infatti, si dimostra che il soggetto si sia procurato le fotografie sapendo che erano il frutto di un reato, è possibile irrogare le sanzioni molto più gravi previste per il reato di ricettazione, sanzioni che possono arrivare fino a 15 anni di carcere. Allo stesso tempo, però, non posso punire indiscriminatamente anche il soggetto che, probabilmente, pensava di tenere la fotografia di un diciottenne; a maggiore ragione, poi, non posso punire il ragazzino che, naturalmente, vuole vedere la coetanea, non la donna matura, la quarantenne.

Attenzione, dunque, al rischio di punire — poiché è imputabile anche chi rientra nella fascia di età ricompresa tra i 14 ed i 18 anni — il ragazzino che, avendo il proposito di vedere immagini pornografiche, guardi la ragazzina, la coetanea, ma certamente non la donna matura. In tali casi potremmo punire chi probabilmente non ha tendenze distorte ma, essendo molto giovane e volendo vedere la ragazzina sua coetanea, si è trovato davanti anche il ragazzino. Corriamo, cioè, il rischio di criminalizzare la normale curiosità sessuale che hanno i ragazzi di quell'età; è un passaggio molto pericoloso.

Sarei d'accordo, poi, con la proposta dell'onorevole Martini circa l'applicazione di una sorta di messa alla prova per tale tipo di reato; venendo dall'esperienza minorile, sono d'accordo sul fatto che l'applicazione di un tale istituto venga estesa in modo generalizzato a tutti i reati: sono,

infatti, dell'idea che chi ha sbagliato debba avere la possibilità di emendarsi, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione. Quindi — aldilà di punizioni solo apparenti che, poi, non diventano effettive — si potrebbe sperimentare, almeno per certi reati, l'applicazione di un tale istituto anche per i maggiorenni perché, indubbiamente, tutte le statistiche (dopo 14 anni di applicazione del codice di procedura penale per i minorenni) dicono che l'indice di recidività dei soggetti messi alla prova è praticamente zero: ciò significa che tutti i soggetti minorenni messi alla prova difficilmente, forse quasi mai, sono ricaduti nel reato; quindi, almeno per i minorenni, l'esperienza è molto positiva.

Chiedo ora al presidente di procedere in seduta segreta.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi obiezioni, dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta segreta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno. A nome della Commissione, ringrazio il consigliere Verdoliva per la sua disponibilità; faremo, senz'altro, tesoro di quanto ha voluto esporci. Ringrazio, altresì, tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 27 febbraio 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

